

Ordinanza del Tribunale di Milano del 4 marzo 2009

CREDITO- CONTRATTI BANCARI- NULLITA' DELLE CLAUSOLE CONTRATTUALI DI RINVIO AGLI USI PER LA DETERMINAZIONE DEI TASSI DI INTERESSE – IDENTIFICAZIONE DEL TASSO SOSTITUTIVO CON RIFERIMENTO AI TITOLI DI STATO EMESSI NEI DODICI MESI PRECEDENTI LA CONCLUSIONE DEL CONTRATTO.

Norme impugnate: Art. 4, comma 5, della legge n. 154 del 1992 e art. 117, comma 7, del decreto legislativo n. 385 del 1993.

Parametri costituzionali: Art. 3 Cost.

Il Tribunale di Milano, con ordinanza del 4 marzo 2009, in riferimento all'art. 3 Cost., ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art 4, comma 5, della legge n. 154 del 1992 e dell'art. 117, comma 7, del decreto legislativo n. 385 del 1993, nella parte in cui prevedono che in caso di nullità delle clausole contrattuali di rinvio agli usi per la determinazione dei tassi di interesse, nei contratti di credito si applicano il tasso nominale minimo e quello massimo dei buoni ordinari del tesoro annuali, emessi **nei dodici mesi precedenti la conclusione del contratto**, rispettivamente per le operazioni attive e per quelle passive.

A giudizio del remittente la previsione imperativa della nullità delle clausole di rinvio agli usi per la determinazione del tasso di interesse, comporta per il periodo successivo all'entrata in vigore della legge n. 154 del 1992 sulla trasparenza bancaria, l'applicazione del tasso sostitutivo legale di cui all'art. 117 del testo unico n. 385 del 1993. Tale tasso viene identificato con riferimento ai titoli emessi nei dodici mesi precedenti la conclusione del contratto, in modo irragionevole in quanto cristallizza a un determinato momento il parametro di riferimento, e quindi il valore sostitutivo legale, in un rapporto che si sviluppa nel tempo e che segue gli andamenti del mercato finanziario.

Nel caso di specie, i valori dei titoli di stato emessi nei dodici mesi anteriori alla conclusione dei contratti in causa erano più alti di quelli dei periodi successivi, e più alti di quelli che la banca ha addebitato ai clienti nel corso del rapporto.

Ne deduce l'irragionevolezza della disciplina censurata, in base alla quale, in mancanza di una parametrizzazione del giusto costo del denaro all'andamento del mercato finanziario, il cliente che faccia valere la nullità della clausola negoziale illegittima sarebbe in posizione deteriore rispetto al cliente che non sollevi tale nullità, posta dal legislatore a sua tutela.